



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2014-0000094 del 03/04/2014

Individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, recante l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, recante l'attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto in particolare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, che prevede che in attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito "Ministero"), sentiti la regione interessata e il Comitato Tecnico Regionale (di seguito "CTR"), in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;

- Visto** l'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo che stabilisce che i gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia, entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20;
- Visto** l'articolo 12, comma 2-*bis* del suddetto decreto legislativo che prevede che i gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
- a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
 - b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni;
- Visto** l'articolo 12, comma 2-*ter* del medesimo decreto legislativo che stabilisce che il CTR, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, accerta che:
- a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-*bis*, lettera a);
 - b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-*bis*, lettera b);
- Vista** la nota prot. n.0007081 del 12 luglio 2013 con la quale il CTR Puglia presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione regionale Puglia, condividendo la proposta formulata dall'Agenzia regionale per l'ambiente della Regione Puglia, ha richiesto al Ministero di individuare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante coinsediati nell'ex Polo petrolchimico di Brindisi soggetti a possibile "effetto domino" ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , per i quali sorge la necessità di scambio di informazioni tra i gestori, ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis* del medesimo decreto legislativo e l'opportunità di disporre un'analisi complessiva dei rischi mediante la predisposizione di un rapporto di sicurezza integrato di sito;
- Preso atto** che il CTR Puglia, nella predetta nota, ha indicato in particolare gli stabilimenti BASELL Poliolefine Italia s.r.l., VERSALIS S.p.A., CHEMGAS s.r.l., ENIPOWER S.p.A., coinsediati nell'area dell'ex Polo Petrolchimico di Brindisi, quali stabilimenti suscettibili di

individuazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Vista la nota prot. n. DVA-2013-0019703 del 28 agosto 2013 con la quale il Ministero, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del suddetto decreto legislativo, ha richiesto alla Regione Puglia di formulare il parere sulla proposta del CTR Puglia di individuazione degli stabilimenti soggetti ad "effetto domino" nell'area di Brindisi;

Vista la nota prot. n. AOO 169 – 0003616 del 3 settembre 2013 con la quale la Regione Puglia, esprimendo la condivisione dell'elenco degli stabilimenti proposto dal CTR Puglia, da individuare ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del citato decreto legislativo, ha segnalato la presenza di ulteriori attività industriali, tra le quali lo stabilimento SANOFI AVENTIS S.p.A., soggetto agli obblighi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo, il progetto di rigassificatore della Brindisi LNG S.p.A., in corso di costruzione, nonché gli accertamenti in materia di prevenzione del rischio di incidente rilevante in corso da parte dell'Autorità Portuale di Brindisi nell'ambito della predisposizione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 2001 n. 293;

Vista la nota prot. n. DVA-2013-0022492 del 3 ottobre 2013 con la quale il Ministero, prendendo atto della condivisione espressa dalla Regione Puglia, ha chiesto al CTR Puglia di confermare o integrare l'elenco degli stabilimenti da individuare ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo, alla luce delle considerazioni espresse dalla Regione medesima;

Vista la nota prot. n. 0010168 dell'11 ottobre 2013 con la quale il CTR Puglia ha proposto di integrare l'elenco precedentemente formulato con l'indicazione aggiuntiva degli stabilimenti ENIPOWER S.p.A. e ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi e ex Deposito oli combustibili Brindisi nord, chiarendo altresì che in area portuale è stato rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità relativo a un rigassificatore della Brindisi LNG S.p.A., che non ha avuto seguito;

Vista la nota prot. n. DVA-2013-0027345 del 27 novembre 2013 con la quale il Ministero ha chiesto al CTR Puglia chiarimenti in merito alla nota di cui sopra, relativamente all'esatta denominazione dello stabilimento indicato come ENIPOWER S.p.A., alla conferma dell'inserimento dello stabilimento ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi e ex Deposito oli combustibili Brindisi nord, nonché alle attività

soggette agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, suscettibili di dare luogo ad interazioni “domino” all’interno dell’area portuale di Brindisi;

Vista la nota prot. n. AOO-1690005269 del 9 dicembre 2013 con la quale la Regione Puglia ha indicato come attività soggette agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, suscettibili di dare luogo ad interazioni “domino” all’interno dell’area portuale di Brindisi, gli stabilimenti VERSALIS S.p.A. e Brindisi LNG S.p.A., salvo diverso avviso del CTR Puglia;

Vista la nota prot. n. 0012844 del 16 dicembre 2013 con la quale il CTR Puglia ha rettificato il nominativo dello stabilimento aggiuntivo EDIPOWER, erroneamente indicato come ENIPOWER nella nota dell’11 ottobre 2013, e ha confermato l’inserimento nell’elenco dello stabilimento ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi e ex Deposito oli combustibili Brindisi nord, nonché degli altri stabilimenti precedentemente comunicati, con la precisazione che il rigassificatore della Brindisi LNG S.p.A., segnalato dalla Regione Puglia in area portuale, non è stato ancora costruito;

Considerato pertanto che il rigassificatore della Brindisi LNG S.p.A., segnalato dalla Regione Puglia, non può essere inserito nell’elenco in quanto il gestore, pur avendo ottenuto il Nulla Osta di Fattibilità a seguito dell’esame del Rapporto preliminare di Sicurezza da parte del CTR Puglia, non risulta aver presentato, come comunicato dal medesimo CTR, il Rapporto definitivo di sicurezza né iniziato i lavori di costruzione dello stabilimento;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda l’area portuale di Brindisi, dal Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale del Porto di Brindisi, approvato dall’Autorità Portuale di Brindisi il 15 ottobre 2013 e trasmesso al Ministero con nota prot.n. 0000306 del 14 gennaio 2014, risulta che le attività indicate come soggette agli obblighi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ai fini del Rapporto sono riferite a stabilimenti già inclusi nel suddetto elenco, ovvero POLIMERI EUROPA S.p.A. (oggi VERSALIS S.p.A.) e ENEL Produzione S.p.A., nonché alla COPEROIL S.r.l. che gestisce l’approdo della Costa Morena Nuovo Sporgente e non risulta notificata ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Considerato che lo stabilimento SANOFI AVENTIS S.p.A. non risulta incluso tra gli stabilimenti suscettibili di interazioni “domino” segnalati dal CTR Puglia;

Vista la nota prot. n. DVA-2014-0004056 del 17 febbraio 2014 con la quale il Ministero ha comunicato al CTR Puglia e alla Regione Puglia l’elenco finale degli stabilimenti

suscettibili di interazioni “domino” nell’area di Brindisi, di seguito indicati, come risultante dalle suddette interlocuzioni con le autorità di controllo competenti, con la specifica richiesta alla Regione Puglia di trasmettere il parere in merito agli stabilimenti di cui alla lettera b), ancora non pervenuto:

a) Ex Polo petrolchimico

- VERSALIS S.p.A. – Stabilimento chimico o petrolchimico (art. 8 DLgs 334/99)
- BASSELL Poliolefine Italia S.r.l.- Stabilimento chimico o petrolchimico (art. 6 DLgs 334/99)
- ENIPOWER S.p.A. – Centrale termoelettrica (art. 8 DLgs 334/99)
- CHEMGAS S.r.l. - Produzione e/o deposito di gas tecnici (art. 6 DLgs 334/99)

b) Area industriale di Brindisi

- EDIPOWER S.p.A. – Centrale termoelettrica (art. 8 DLgs 334/99)
- ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi e ex Deposito oli combustibili Brindisi nord (art. 8 DLgs 334/99);

Vista la nota prot. n. AOO 169 – 0000867 del 28 febbraio 2014, con la quale la Regione Puglia ha espresso il richiesto parere concordando con l’elenco di stabilimenti formulato dal Ministero nella precedente nota;

Considerato pertanto che, sulla base degli esiti delle istruttorie svolte dal CTR Puglia e dalla Regione Puglia, comunicati al Ministero con le note sopracitate, risulta necessario definire l’elenco degli stabilimenti presenti nell’area di Brindisi soggetti a possibile “effetto domino”, al fine di consentire ai gestori di porre in essere gli adempimenti stabiliti dall’articolo 12, commi 2 e 2-*bis* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e al CTR di provvedere agli accertamenti di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2-*ter*, del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

Articolo unico

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, sono individuati gli stabilimenti di seguito indicati, ubicati nel Comune di Brindisi,

per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi:

a) Ex Polo petrolchimico

- VERSALIS S.p.A. – Stabilimento chimico o petrolchimico (art. 8 D. Lgs 334/99)
- BASELL Poliolefine Italia S.r.l.- Stabilimento chimico o petrolchimico (art. 6 D. Lgs 334/99)
- ENIPOWER S.p.A. – Centrale termoelettrica (art. 8 D. Lgs 334/99)
- CHEMGAS S.r.l. - Produzione e/o deposito di gas tecnici (art. 6 D. Lgs 334/99)

b) Area industriale di Brindisi

- EDIPOWER S.p.A. – Centrale termoelettrica (art. 8 D. Lgs 334/99)
- ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi e ex Deposito oli combustibili Brindisi nord (art. 8 D. Lgs 334/99)

2. Il presente decreto è notificato ai gestori degli stabilimenti di cui al comma 1, al Comitato Tecnico Regionale della Puglia presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione regionale Puglia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, al Prefetto di Brindisi, all'Autorità Portuale di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

MAP